

RG 53/2021 FALL.

Cau. 1225/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Nicola Sinisi	Presidente
dott. Marco Vittoria	Giudice
dott. Enrico Vernizzi	Giudice Est.

nel giudizio n. 75 /2021 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento

promosso da

EFFE DUE S.R.L. (00934350349), in persona del legale rappresentante pro tempore e OVERTECH S.R.L. (02443220344) in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe con il patrocinio dell'avv. Isabella Molè (MLOSSL66R62F537V) elettivamente domiciliate in Parma, Via Rapallo n. 2/D presso lo studio del difensore;

RICORRENTE

nonché da

MORI MECCANICA S.R.L. (01905630347) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giovanna Lamanna (LMNGNN93R42D122W) elettivamente domiciliata in Parma, Via Goito n. 16, presso lo studio del difensore;

RICORRENTE

nei confronti di

DG - TECHNOLOGY SERVICE S.R.L. (01933320341) con sede in Parma, Via Giuseppe Giusti n. 3/a;



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.

a scioglimento della riserva formulata dal Giudice delegato all'udienza prefallimentare;

letto il ricorso proposto da EFFE DUE S.R.L. , OVERTECH S.R.L. e MORI MECCANICA SRL per la dichiarazione di fallimento di DG - TECHNOLOGY SERVICE S.R.L;

ritenuta la competenza del Tribunale adito in quanto l'impresa debitrice ha la propria sede in un comune compreso nel circondario di questo Tribunale;

rilevata la ritualità del contraddittorio come instaurato in esito al ricorso presentato (notifica a mezzo PEC in data 23 giugno 2021);

ritenuto lo svolgimento di attività commerciale dell'impresa debitrice risultante dall'esame della visura CCIAA da cui emerge come detta impresa abbia, tra l'altro, ad oggetto l'attività di: " costruzione, montaggio, installazione...di attrezzature per la ricerca scientifica e nucleare avanzata";

premesso che gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento quando dimostrino¹ il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici specificati nell'art.1 l.f. e che nel caso di specie la debitrice non ha provato il possesso di tali requisiti;

1 L'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza (v. Cass. Civ. sez. I, 15/5/2009 n°11309; nello stesso senso sez. I, 30/07/2012, n. 13542 "In tema di fallimento, spetta all'imprenditore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono la sua fallibilità, in coerenza con il principio di prossimità della prova vigente nel nostro ordinamento, atteso che non si può porre a carico del creditore l'onere di allegare dati contabili di cui non ha la disponibilità e che sono, invece, nella piena disponibilità del debitore".



osservato che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata lo stato di insolvenza *"sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili"* (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

rilevato che sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti; b) dall'esistenza di debiti erariali per euro 344.925,22 (v. informativa Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2021); c) dalla presenza di plurime procedure esecutive; d) dall'omesso deposito (Cass. n. 19051/2011) dei bilanci (l'ultimo depositato risale al 31 dicembre 2018);

rilevato infine che risulta superato il limite di 30.000,00 euro fissato dall'art. 15 L.F. e che pertanto sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 16, 1.f.

DICHIARA

Il fallimento di DG - TECHNOLOGY SERVICE S.R.L. (01933320341) con sede in Parma, Via Giuseppe Giusti n. 3/a in persona del legale rappresentante pro tempore ZANIN LUCIO (ZNNLCU43L08H720Y)

NOMINA

il Giudice dott. Enrico Vernizzi delegato alla procedura;

NOMINA



Curatore del fallimento il dott. ANDREATTA GIUSEPPE PIERLUIGI
dottore commercialista con studio in Parma, P.zza Salandra 33/a,
professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e
l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di
procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino
presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della
fallita, ovunque si trovino, a norma dell'art. 84 l.f. e che provveda quindi
alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 l.f.;

STABILISCE

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato
all'udienza del giorno 24 novembre 2021 , ore 11.00;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in
possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima
dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per
presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

DICHIARA

la sentenza provvisoriamente esecutiva e ordina che venga comunicata e
pubblicata ai sensi dell'art. 17 l.f..

Parma, 28 luglio 2021

Il Giudice Est.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott. Nicola Sinisi

